

DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2015
321/2015/R/GAS

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE PER I SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO, TRASPORTO E STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2016

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017", come successivamente modificati e integrati (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017", come successivamente modificati e integrati (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018" (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 597/2014/R/com (di seguito: deliberazione 597/2014/R/com);
- il documento per la consultazione 9 giugno 2015, 275/2015/R/com (di seguito: documento per la consultazione 275/2015/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- il procedimento avviato con deliberazione 597/2014/R/com prevede una revisione complessiva delle modalità di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi regolati dei settori elettrico e gas;
- in tale procedimento è stata prevista la possibilità di una convergenza verso una metodologia e tempistica comune di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, per tutte le regolazioni infrastrutturali dei settori elettrico e gas, fin dall'anno 2016;
- le attuali metodologie e tempistiche di aggiornamento tariffario dei servizi di rigassificazione del gas naturale liquefatto, trasporto e stoccaggio del gas naturale non appaiono compatibili con le tempistiche di chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 597/2014/R/com;
- nel documento per la consultazione 275/2015/R/com, l'Autorità pertanto ha formulato i seguenti orientamenti:
 - a) procedere all'esame delle proposte tariffarie e all'invio delle risultanze istruttorie entro i termini previsti nei testi integrati, relativamente a tutti gli elementi che compongono la proposta tariffaria, ad eccezione del tasso di remunerazione del capitale investito;
 - b) successivamente alla chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 597/2014/R/com, procedere, entro la prima metà del mese di dicembre 2015, a rideterminare puntualmente, per ciascuna delle imprese interessate, i ricavi di riferimento e i corrispettivi tariffari.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del documento per la consultazione 275/2015/R/com, sono pervenute in particolare le seguenti osservazioni:
 - a) alcuni soggetti hanno segnalato che la modifica dei criteri di determinazione e aggiornamento del WACC in corso di periodo regolatorio sarebbe in contrasto con il principio di stabilità regolatoria e, pertanto, chiedono di applicare le disposizioni in materia di aggiornamento già contenute nelle rispettive discipline tariffarie;
 - b) altri soggetti hanno evidenziato come il termine indicato per l'approvazione delle proposte tariffarie (metà dicembre 2015) non sarebbe compatibile con le procedure di allocazione della capacità di rigassificazione del gnl, e con lo svolgimento delle negoziazioni di prodotti *forward* al Punto di Scambio Virtuale (PSV) nei mesi di novembre e dicembre 2015; pertanto, chiedono di rispettare le previsioni contenute nelle rispettive discipline tariffarie in materia di tempistica di approvazione delle proposte tariffarie e dei corrispettivi, o quantomeno di approvare le tariffe entro il 30 ottobre 2015;
 - c) un soggetto chiede di prevedere in ogni caso l'approvazione definitiva delle componenti di ricavo che non dipendono dal tasso di remunerazione, e di

approvare provvisoriamente le componenti di ricavo che dipendono dal tasso di remunerazione, prevedendone un'approvazione definitiva successivamente alla chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 597/2014/R/com;

- d) un soggetto chiede che, successivamente alla chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 597/2014/R/com, le imprese trasmettano una nuova proposta tariffaria all'Autorità, entro la prima metà del mese di dicembre 2015, al fine di una sua approvazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in relazione alle risposte pervenute nell'ambito della consultazione:
 - con riferimento alle osservazioni di cui al precedente punto a):
 - i. il principio di stabilità regolatoria è un valore generale che l'Autorità persegue nella disciplina di ciascun periodo di regolazione; tuttavia, esso non può costituire un vincolo assoluto refrattario alle dinamiche concrete del contesto economico e congiunturale di cui la regolazione deve tenere conto, pena l'inefficienza della medesima; in altre parole, il principio di stabilità regolatoria deve essere bilanciato con le finalità (prevista dall'art.1 della legge 481/95) di efficienza dei servizi, con la conseguenza che possono verificarsi situazioni di fatto rilevanti, di natura straordinaria ed eccezionale, che giustificano una modifica (anche rilevante) della regolazione tariffaria a periodo di regolazione avviato;
 - ii. nel caso in esame, come anche descritto (paragrafo 6.3) nel documento per la consultazione 275/2015/R/com, l'Autorità ha evidenziato che *“a partire dalla crisi finanziaria del 2008 i rendimenti dei titoli di Stato di molti paesi, tra cui l'Italia, hanno cominciato a presentare significative oscillazioni, anche in termini di spread rispetto a titoli di stato di altri paesi dell'Unione, che hanno reso critica l'assunzione che i rendimenti dei titoli di Stato rappresentino una buona approssimazione di tassi di rendimento di attività prive di rischio”* e che (paragrafo 6.11) *“alla luce di tali evidenze, fin dal 2013 l'Autorità ha avviato approfondimenti in relazione all'ipotesi di una revisione delle modalità di determinazione e l'aggiornamento del WACC per i servizi regolati dei settori elettrico e gas, anche al fine di evitare che si producano differenziazioni accidentali nei livelli dei tassi di remunerazione riconosciuti, riconducibili alle condizioni specifiche dei mercati finanziari nel periodo preso a riferimento per la fissazione del tasso di rendimento delle attività prive di rischio.”*;
 - iii. la situazione sopra descritta non può non essere tenuta in considerazione dall'Autorità nella sua regolazione tariffaria, pena il mancato perseguimento dell'efficienza dei servizi cui la regolazione medesima è orientata; in tale prospettiva, l'Autorità ha ritenuto necessario avviare una riforma complessiva dei criteri di determinazione e aggiornamento del

WACC, ritenendo altresì che tale riforma dovesse applicarsi in modo coerente, anche temporalmente, tra i servizi regolati, anche al fine di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;

- con riferimento alle osservazioni di cui al precedente punto b), oltre a quanto indicato nel precedente alinea in materia di eccezionalità dell'intervento, le tempistiche prospettate nel documento di consultazione risultano compatibili, essendo state già adottate senza particolari problemi, anche in passato con riferimento ad alcuni servizi; in particolare, analogamente a quanto prospettato nel presente procedimento, le tariffe per il primo anno del periodo di regolazione per il servizio di rigassificazione sono state approvate in prossimità della loro applicazione; allo stesso modo, con riferimento al servizio di trasporto, i relativi corrispettivi sono generalmente approvati nel mese di dicembre di ciascun anno;
- con riferimento alle osservazioni di cui al precedente punto c):
 - i. le modalità di gestione dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie prospettate dall'Autorità nel documento di consultazione tentano di bilanciare le esigenze di (1) disporre di tempi adeguati agli approfondimenti istruttori, di (2) assicurare le necessarie garanzie partecipative alle imprese interessate, e di (3) garantire tempi di chiusura dei predetti procedimenti comunque prima dell'1 gennaio 2016 (da cui decorre l'efficacia delle tariffe oggetto di tali procedimenti); tutto ciò tentando anche di (4) garantire l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa;
 - ii. in tale prospettiva, la soluzione proposta dall'operatore di adottare uno specifico provvedimento di approvazione provvisoria di alcune componenti di ricavo e un altro provvedimento di approvazione definitiva delle restanti componenti, da completare con un'ulteriore approvazione definitiva delle componenti di ricavo approvate provvisoriamente, appare una modalità di gestione dei singoli procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie, più complessa e farraginoso rispetto a quella prospettata dall'Autorità, con una proliferazione di atti formali cui non corrispondono benefici apprezzabili;
 - iii. per contro, gli approfondimenti istruttori relativi alle proposte tariffarie richiedono tempi compatibili con quelli già previsti nelle discipline tariffarie vigenti dei diversi servizi; le conseguenti comunicazioni delle risultanze da parte del responsabile procedimento (nei tempi di cui al d.P.R. 244/01) garantiscono un adeguato contraddittorio con l'impresa; infine, l'adozione del provvedimento finale nel mese di dicembre 2015 garantisce l'esigenza del sistema di conoscere le tariffe applicabili prima dell'anno 2016;
- anche la proposta richiamata al precedente punto d), avanzata da un operatore in sede di consultazione, comporta un eccessivo e inutile

appesantimento nella gestione dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie che rischierebbe così di avvenire ad anno 2016 avviato; per contro, nell'ipotesi prospettata dall'Autorità al fine di limitare i tempi per l'approvazione delle proposte tariffarie, gli uffici procederanno direttamente al ricalcolo delle proposte tariffarie, tenuto conto delle risultanze istruttorie, utilizzando i valori aggiornati del WACC come definiti in esito del procedimento di cui alla deliberazione 597/2014/R/com.

RITENUTO CHE:

- sia necessario prevedere che le tempistiche e le procedure per l'aggiornamento delle tariffe per i servizi di rigassificazione del gas naturale liquefatto, trasporto e stoccaggio del gas naturale siano rese compatibili con quelle relative al procedimento avviato con deliberazione 597/2014/R/com; e che pertanto, nelle more della conclusione di tale procedimento sia necessario modificare le tempistiche di approvazione delle proposte tariffarie attualmente in vigore;
- gli approfondimenti istruttori relativi alle proposte tariffarie possano comunque svolgersi secondo i tempi previsti nelle rispettive discipline;
- sia necessario prevedere che la determinazione delle tariffe avvenga mediante un ricalcolo da parte degli uffici dell'Autorità, in particolare modificando, rispetto alle proposte tariffarie inviate dalle imprese e tenuto conto delle risultanze istruttorie, il solo valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
- limitatamente al servizio di trasporto, sia opportuno prevedere che, successivamente alla determinazione dei ricavi di riferimento delle imprese di trasporto, l'impresa maggiore di trasporto provveda a trasmettere all'Autorità, entro i successivi cinque giorni, le informazioni di cui al comma 21.3 della *RTTG*

DELIBERA

1. di differire al settimo giorno successivo all'adozione del provvedimento in esito al procedimento avviato con deliberazione 597/2014/R/com i seguenti termini:
 - a) il termine per l'approvazione delle proposte tariffarie del servizio di rigassificazione relative all'anno 2016, di cui al comma 21.2 della *RTRG*;
 - b) il termine per l'approvazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria del servizio di stoccaggio relativi all'anno 2016, di cui al comma 14.3 della *RTSG*;
 - c) il termine per l'approvazione delle proposte tariffarie del servizio di trasporto relative all'anno 2016, di cui al comma 21.1 della *RTTG*;
2. di differire il termine per la trasmissione delle informazioni da parte dell'impresa maggiore di trasporto di cui al comma 21.3 della *RTTG* al quinto giorno successivo all'approvazione delle proposte di cui al precedente punto 1.

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni